

NUOVE DISPOSIZIONI APPROVATE DALLA REGIONE PIEMONTE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Oggetto: Determina Regione Piemonte n° 597 del 14 dicembre 2009 (pubblicata sul B.U.R. n° 50 del 17/12/2009) – D.L.gs 3 aprile 2006, n 152 Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 23 maggio 1995 n 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – norme in materia ambientale alla parte V nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera prevede che l'autorità competente (la Regione Piemonte) proceda all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale per gli impianti relativi alle attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico e pertanto ad impatto modesto. L'autorizzazione di carattere generale soddisfa un'esigenza di semplificazione amministrativa per gli utenti che possono ottenere, mediante semplice adesione e allegando la prova documentale del possesso dei requisiti tecnici, il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento della propria attività.

La determina in oggetto, in attuazione del D.L.gs 152/06 parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera" disciplina il nuovo iter burocratico/tecnico per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività di carrozzeria che producono emissioni in atmosfera.

In particolare per impianti/attività di nuova installazione, trasferimento o modifica,

- l'impresa deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale alla Provincia almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dell'impianto o dell'avvio dell'attività, attraverso il modello predisposto e dichiarare di rispettare le prescrizioni impartite dalla determina;

mentre per gli impianti esistenti e già autorizzati con delibera della Regione n° 170-46074 del 23/05/1995

- i soggetti titolari dell'autorizzazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della determina devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello specifico predisposto, dichiarando di apportare gli adeguamenti stabiliti entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In tal caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività.

Per tutti gli impianti autorizzati alla data del 29/04/2006 anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 203/1988, i soggetti titolari dell'autorizzazione o della richiesta di autorizzazione possono aderire all'autorizzazione generale a condizione che:

- la domanda di primo rinnovo sia presentata, attraverso modello specifico, entro i termini di seguito indicati:
 - tra la data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (29/04/2006) ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988;
 - tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
 - tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
- le prescrizioni impartite dalla determina in oggetto siano rispettate al momento della presentazione della domanda. In tal caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività.

La mancata presentazione delle domande entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.